

ALL. 'B'
D. RAE. 936

STATUTO

Art. 1 – Denominazione

- 1) E' costituita ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modificazioni e integrazioni (in seguito denominato anche: CTS o D.lgs. n. 117), l'Associazione senza scopo di lucro, ente del terzo settore, denominata "Focsiv Volontari nel mondo - Federazione Organismi Cristiani di Servizio Internazionale Volontario ETS", in sigla anche solo "Focsiv ETS", in seguito denominata anche solo "FOCSIV" o "Associazione", nata nel 1972 come associazione di volontariato internazionale, che ha conseguito l'idoneità del Ministero degli Affari Esteri come ONG ai sensi delle leggi 1222/71, 38/1979 e 49/1987, mantenendo tale idoneità ai sensi della legge 125/2014.
- 2) Con l'iscrizione presso il Registro Unico Nazionale del Terzo settore (in seguito, anche: RUNTS) l'Associazione integra la denominazione con l'acronimo "ETS", che sta per "Ente del Terzo settore".
- 3) L'acronimo ETS sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico.

Art. 2 – Sede

- 1) L'Associazione ha sede in Roma e il trasferimento della Sede legale, deliberato dall'Assemblea ordinaria, non comporta modifica statutaria se avviene all'interno dello stesso Comune.

Art. 3 – Scopi

- L'Associazione è costituita per il perseguimento, senza scopo di lucro, delle seguenti finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale:
 - promuovere presso istituzioni, organizzazioni e opinione pubblica, a livello nazionale e internazionale, iniziative culturali di promozione e di sensibilizzazione volte a far conoscere, riconoscere e sostenere i valori del volontariato, della cooperazione e della solidarietà internazionale;
 - promuovere il volontariato come risorsa specifica per lo sviluppo umano equo e sostenibile in una prospettiva di partenariato, nella società civile e nella comunità ecclesiale, italiana ed internazionale;
 - favorire una elaborazione culturale quale strumento per una crescita ed una maturazione comune dei soci attraverso la ricerca, il confronto, la verifica;
 - promuovere la concertazione, stimolando azioni comuni tra i soci e con altre organizzazioni che perseguono gli stessi obiettivi;
 - promuovere strumenti e strutture atti a garantire servizi e assistenza in favore dei soci e a rendere più efficace l'azione di sistema della Associazione e degli strumenti, organismi ed ambiti ad essa collegati.
- L'Associazione è di ispirazione cristiana e i suoi soci sono organismi di volontariato, di cooperazione e di solidarietà internazionale. Essa opera ponendo al centro la dignità dell'essere umano per lo sviluppo integrale della persona, per la pace e per la promozione della giustizia sociale e della solidarietà tra i popoli, dell'ecumenismo, del dialogo interreligioso, in coerenza con i valori evangelici, alla luce della dottrina sociale della Chiesa cattolica e in riferimento alla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani.
- L'Associazione sviluppa le finalità descritte nel rispetto delle vigenti disposizioni normative mediante lo svolgimento - in via esclusiva o principale - delle attività di interesse generale individuate nell'art. 6 dello statuto, privilegiando la costruzione di reti e relazioni solidali.



Maria Bonetto

Art. 4 – Rete associativa.

- 1) L'Associazione, in seguito all'iscrizione presso il Registro Unico Nazionale del Terzo settore di cui all'art. 46 del D.lgs. n. 117, nella sezione Reti associative, svolgerà le attività di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione o supporto degli enti del Terzo settore ad essa associati, anche indirettamente, e delle loro attività di interesse generale, anche allo scopo di promuoverne ed accrescerne la rappresentatività presso i soggetti istituzionali, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 41, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 117, nonché l'attività di rappresentanza e tutela dei soci in tutte le sedi opportune. L'Assemblea della rete associativa potrà deliberare di avvalersi delle deroghe previste dai commi 8, 9 e 10 dell'art. 41 del D. lgs n. 117.
- 2) Subordinatamente all'acquisizione della qualifica di rete associativa nazionale di cui all'art. 41, comma 2 del citato D.lgs., l'Associazione potrà altresì svolgere le attività elencate nell'art. 41, comma 3, lett. a) e b) dello stesso D.lgs., nonché l'attività di controllo nei confronti dei rispettivi aderenti, ai sensi e nei termini di cui all'art. 93, comma 5, del D.lgs. n. 117, fermo il preventivo conseguimento dell'autorizzazione ivi prescritta.
- 3) In seguito all'iscrizione presso il Registro Unico Nazionale del Terzo settore di cui all' art. 46 del D.lgs. n. 117, sezione "Reti associative", la denominazione dell'Associazione muterà automaticamente in "Focsiv Volontari nel mondo - Federazione Organismi Cristiani di Servizio Internazionale Volontario – Rete associativa", ovvero in subordine all'acquisizione della qualifica di Rete associativa nazionale di cui all'art. 41, comma 2 del richiamato D. lgs. n. 117, in "Focsiv Volontari nel mondo - Federazione Organismi Cristiani di Servizio Internazionale Volontario - Rete associativa nazionale" per brevità, in ogni atto o comunicazione, anche: "Focsiv - Rete associativa", ovvero "Focsiv - Rete associativa nazionale".

Art. 5 – Organizzazione di volontariato

- 1) L'Associazione, subordinatamente all'acquisizione della qualifica di organizzazione di volontariato di cui agli artt. 32, 33 e 34 del D. lgs. n. 117, con l'iscrizione presso il Registro Unico Nazionale del Terzo settore di cui all'art. 46 dello stesso D.lgs., nella sezione a) – Organizzazioni di volontariato - svolgerà prevalentemente in favore di terzi le attività individuate nel successivo articolo 6 dello statuto, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
- 2) L'Associazione potrà assumere lavoratori e lavoratrici dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dall'art. 33 del D.lgs. n. 117.
- 3) In caso di iscrizione conseguita presso la sezione a) del Registro unico nazionale del Terzo settore, di cui all'articolo 46 del D.lgs. n. 117, sezione "Organizzazioni di volontariato", l'Associazione integrerà la denominazione con l'acronimo "ODV", che sta per "Organizzazione di volontariato", in luogo dell'acronimo ETS

Art. 6 – Attività.

1) Per la realizzazione degli scopi e delle finalità di cui all' art. 3 nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, l'Associazione svolge, le seguenti attività di interesse generale, di seguito richiamate con le corrispondenti lettere dell'art. 5, comma 1, del CTS:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;



Handwritten signature: Maria Bonato

- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
- g) formazione universitaria e post-universitaria;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, di promozione e diffusione della cultura, della pratica del volontariato e delle attività di sensibilizzazione per una cittadinanza attiva, nazionale e mondiale;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- n) cooperazione allo sviluppo;
- o) attività di educazione e informazione svolte nell'ambito o a favore di filiere nel commercio equo e solidale in un'area economica svantaggiata;
- r) accoglienza umanitaria e integrazione sociale dei migranti;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti o erogazione di servizi a sostegno di persone svantaggiate;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli e della nonviolenza;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici; promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche del tempo e gruppi di acquisto solidale;
- z) riqualificazione dei beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

2) Per la realizzazione delle suindicate attività di interesse generale l'Associazione potrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

-) realizzare, in rete con gli enti di accoglienza accreditati, progetti di Servizio Civile Universale ai sensi del Decreto Legislativo 6 marzo 2017 n. 40;
-) realizzare, in rete con gli enti di accoglienza accreditati, progetti di Corpi Civili di Pace ai sensi della Legge 27 dicembre 2013, n.147;
-) organizzare la formazione di operatori che si impegnino a lavorare come volontari nei diversi Paesi del mondo per cooperare alla crescita sociale ed economica dei medesimi;
-) sviluppare la formazione professionale degli operatori locali nei "Paesi meno avanzati" per facilitare una loro diretta e progressiva assunzione di responsabilità, in ordine ad un autentico sviluppo, in tutti i settori della vita sociale ed economica;
-) farsi carico dei volontari che operano nei "Paesi meno avanzati" con iniziative atte a sostenere concretamente la loro attività ed a favorire il loro reinserimento al rientro dal servizio;
-) promuovere il volontariato a breve e lungo termine: campi di lavoro, corpo europeo di solidarietà, scambi giovanili internazionali;
-) curare la formazione professionale e permanente compresa la formazione del personale docente della scuola;
-) curare la produzione e la stampa di pubblicazioni periodiche e non;
-) intervenire in situazioni di emergenza e calamità naturali, con azioni di prevenzione e riabilitazione, volte a rafforzare la capacità e la resilienza delle comunità locali, anche mediante la selezione, la formazione e l'invio di personale in aiuto umanitario;
-) svolgere attività di raccolta fondi (art. 7 del CTS) al fine di finanziare le attività di interesse generale sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa, e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto del disposto legislativo.

3) Il Consiglio Nazionale dell'Associazione può deliberare l'esercizio di attività diverse, strumentali e secondarie rispetto a quelle di interesse generale, ai sensi dell'art. 6 del CTS.



Anna Borsari

Art. 7 – Volontariato e risorse umane

- 1) Ferma l'osservanza dei vincoli particolari conseguenti all'acquisizione della qualifica di ODV, l'Associazione può avvalersi di volontari/e nello svolgimento delle proprie attività. L'attività dei volontari che collaborano con l'Associazione non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Al volontario possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese vive, effettivamente sostenute, per l'attività prestata, secondo quanto stabilito dalla normativa tempo per tempo vigente. Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione, derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualifica di volontario, salvo quanto consentito dalla legge, secondo gli indirizzi attuativi emanati dalle Autorità competenti, volti a garantirne l'uniforme applicazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 92 del D.lgs. n.117.
- 2) Rimangono ferme le disposizioni speciali dettate per l'inquadramento ed il trattamento economico dei volontari impegnati in iniziative di cooperazione internazionale, di cui all'art. 28, comma 2, legge 11 agosto 2014 n. 125, e di quelli impegnati nelle attività di servizio civile universale, di cui al decreto legislativo n. 40 del 6 marzo 2017.
- 3) L'Associazione assicura i propri volontari ai sensi dell'art. 18 del CTS.
- 4) Per lo svolgimento delle proprie attività, l'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, con le modalità ed entro i limiti stabiliti dalla normativa vigente.
- 5) I volontari che prestano la loro attività in maniera non occasionale sono iscritti in apposito registro. Se previsto dal regolamento interno, l'Associazione iscrive nel registro, con distinta annotazione, anche i volontari occasionali.



Art. 8 – Patrimonio risorse economiche e bilancio

- 1) Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:
 - a) quote associative destinate ai fondi del patrimonio netto;
 - b) contributi ordinari e straordinari o da qualsiasi altra oblazione, lascito, erogazione, sussidio o contributo pubblico o privato nonché da ogni altro bene pervenuto all'Associazione;
 - c) beni mobili ed immobili che sono o diventeranno proprietà dell'Associazione;
 - d) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

Tale patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

- 2) Ai fini di cui al comma 1, in conformità alle previsioni di cui all'art. 8, commi 2 e 3 del CTS, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
- 3) L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
 - a) quote associative e contributi degli aderenti;
 - b) contributi pubblici e privati;
 - c) donazioni e lasciti testamentari;
 - d) rendite patrimoniali;

Handwritten signature: G. B. Borelli

- e) attività "diverse" di cui all'art. 6 del CTS;
- f) attività di raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del CTS.

4) L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Nazionale approva il progetto di bilancio di esercizio da sottoporre successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci la quale, per lo scopo, deve essere convocata entro termini utili a consentire il deposito del bilancio presso il Registro Unico nazionale del Terzo settore ai sensi dell'art. 48, comma 3 del D. lgs. n. 117.

5) Il Consiglio Nazionale documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio. Inoltre, il Consiglio Nazionale, entro i medesimi termini previsti per la redazione del progetto di bilancio di esercizio, predispone il progetto di bilancio sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci.

Il bilancio di esercizio è formato dallo stato patrimoniale e dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Associazione, e dalla relazione di missione.

Il progetto di bilancio di esercizio approvato dal Consiglio nazionale è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dai soci.

6) E' fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali, statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.



Art. 9 – Soci.

1) Possono aderire all'Associazione, assumendo la qualifica di soci e versando la quota associativa come definita nel regolamento, Organismi, Enti, Istituzioni, Associazioni e Fondazioni senza scopo di lucro, ivi incluse le imprese sociali, che condividano le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite dall'Associazione e la cui ammissione sia stata deliberata dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Nazionale, nei termini individuati nel successivo articolo 10.

2) Il numero dei soci è illimitato.

3) L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'art. 11.

4) La sottoscrizione della domanda di associazione implica l'accettazione incondizionata delle norme statutarie dell'Associazione, dei regolamenti emanati e delle deliberazioni prese dai competenti organi dell'Associazione.

5) Focsiv può associare, attraverso gli enti ad essa aderenti, gli associati di questi (soci indiretti) che partecipano alla vita sociale e democratica dell'Associazione attraverso gli enti cui aderiscono, con le forme e le modalità previste e consentite in materia di Rete associativa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 41 D.lgs. n. 117, nonché del precedente articolo 4.

6) Ai sensi del presente statuto, i termini "socio", "associato" o "aderente, assumono significato equivalente.

7) In materia di rapporto associativo, per quanto non disposto dallo Statuto, provvede il Regolamento di cui al successivo articolo 10.

Art. 10 – Criteri e procedura di ammissione

1) Gli Enti che intendono aderire all'Associazione devono:

Manuela Borrelli

- a) presentare domanda scritta di ammissione;
- b) prevedere espressamente, tra i propri scopi istituzionali, la realizzazione di attività di volontariato, di cooperazione e solidarietà internazionale;
- c) dimostrare di aver realizzato o di avere in corso almeno un programma di cooperazione allo sviluppo, aiuto umanitario o solidarietà internazionale;
- d) dimostrare di contare su una base associativa adeguata ed attiva, espressione di un inserimento sul territorio e di collaborazione con la Chiesa;
- e) condividere i principi dell'art. 3 del presente Statuto;
- f) rispettare la normativa vigente, con specifico riguardo a quanto discendente dalla propria natura giuridica.

2) Al fine di valutare la corrispondenza tra la missione istituzionale dell'aspirante socio e quella dell'Associazione, può essere previsto un periodo di reciproca conoscenza secondo modalità stabilite in sede regolamentare.

3) La perdita di anche uno solo dei requisiti di ammissione è considerata causa di decadenza dalla qualità di socio, disciplinata, per quanto non previsto dallo statuto, in sede regolamentare.

4) L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività generale svolta; viene deliberata dalla prima Assemblea utile su proposta del Consiglio Nazionale. La domanda di ammissione, corredata dalla documentazione necessaria per la valutazione dei relativi requisiti, è formulata per iscritto dal Legale Rappresentante dell'aspirante socio, ed indirizzata al/alla Presidente della Focsiv, secondo le procedure definite nel regolamento di questa.

5) Il Consiglio Nazionale, in seguito all'accoglimento della domanda ed alla verifica del versamento della quota associativa annuale, cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro degli associati. Il buon fine dell'istanza di adesione è comunicato al socio.

6) La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

7) L'eventuale rigetto della domanda deve essere motivato, e comunicato entro 60 (sessanta) giorni all'interessato il quale può chiedere all'Assemblea il riesame della domanda entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione.

L'Assemblea si pronuncerà in occasione della successiva convocazione (art. 23 comma 3 del CTS), acquisito il parere necessario del Collegio dei Probiviri.

Art. 11 - Perdita della qualifica di socio

1) La qualità di socio si perde per:

- a) recesso, che deve essere comunicato per iscritto al Presidente il quale provvederà a darne comunicazione all'Assemblea. Il recesso ha efficacia a partire dall'esercizio successivo alla comunicazione;
- b) esclusione conseguente alla mancata ottemperanza alle disposizioni dello Statuto, ai regolamenti interni e alle deliberazioni assunte dagli organi sociali. In particolare, possono essere esclusi i soci che:
 - per due anni consecutivi non hanno partecipato - senza adeguata giustificazione - alle attività istituzionali;
 - non hanno comunicato all'Associazione i propri bilanci, i rapporti delle attività annuali e i dati relativi alle proprie attività in Italia e all'estero;



Man. Borzoli

- in sede nazionale o internazionale hanno agito e hanno tenuto ripetutamente comportamenti in contrasto con le posizioni ufficiali e/o gli interessi istituzionali dell'Associazione.
- c) decadenza determinata dal mancato pagamento della quota sociale per due anni consecutivi, a seguito della comunicazione di messa in mora e diffida al pagamento;
- d) decadenza determinata dalla perdita dei requisiti, statutari o di legge, per l'adesione all'Associazione, anche a seguito di intervenute operazioni di fusione, scissione o trasformazione dell'ente associato;
- e) scioglimento o estinzione dell'ente associato.

2) L'esclusione o la decadenza dei soci è deliberata dall'Assemblea; il socio può chiedere il riesame del provvedimento entro 30 giorni dalla sua ricezione; l'Assemblea si pronuncia in occasione della successiva convocazione. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione di un associato, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.

3) In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo, limitatamente ad un singolo associato, questi o i suoi eredi o aventi causa non hanno diritto al rimborso delle quote annualmente versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 12 – Diritti e Doveri dei soci.

1) Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'Associazione ed alla sua attività. In modo particolare:

a) i soci hanno diritto:

- di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, ricevendone informazione ed avendone facoltà di verifica, nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dai regolamenti dall'Associazione;
- di elettorato attivo e passivo per l'elezione o la nomina degli Organi dell'Associazione, fermi i requisiti di legge;
- di esprimere il proprio voto in Assemblea;
- di consultare i libri sociali presso la Sede dell'Associazione previa richiesta scritta al Consiglio Nazionale e secondo le modalità indicate nell'art. 25 dello statuto.

b) i soci sono obbligati:

- all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti interni e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- al pagamento, nei termini stabiliti dall'Assemblea, della quota associativa che è intrasmissibile e non rivalutabile e, in nessun caso, può essere restituita.

Art. 13 – Organi dell'Associazione.

1) Sono Organi dell'Associazione:

- a. l'Assemblea dei soci;
- b. il Consiglio Nazionale;
- c. il/la Presidente;
- d. il/la Vicepresidente;
- e. il/la Tesoriere;
- f. l'Ufficio di Presidenza;
- g. l'Organo di Controllo, (nominato al ricorrere delle condizioni previste dall'art. 30 del CTS);
- h. il Collegio dei Probiviri.

2) Le riunioni degli Organi collegiali dell'Associazione possono essere condotte anche in videoconferenza ed è ammesso il voto elettronico, purché i partecipanti siano informati in sede di



Handwritten signature

convocazione dell'esercizio di tali facoltà, siano identificabili in sede di apertura e nel corso della seduta e siano posti in condizione di intervenire in ogni tempo e votare senza limitazioni derivanti dalla partecipazione da remoto.

3) Delle riunioni di ogni Organo collegiale, è redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante la seduta, salvo i verbali dell'Organo di controllo, che recano la sottoscrizione di tutti i componenti. Il verbale è conservato nei libri sociali. Per la documentazione delle attività del revisore legale dei conti, si applicano le disposizioni di legge in materia.

Art. 14 – Assemblea dei Soci.

- 1) L'Assemblea è composta da tutti i soci, rappresentati dai rispettivi Legali Rappresentanti;
- 2) L'Assemblea è convocata dal Presidente, anche attraverso posta elettronica, almeno quindici giorni prima della data fissata. La convocazione indica anche il giorno dell'eventuale seconda convocazione e in ogni caso l'ordine del giorno.
- 3) L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno dei soci e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Soci presenti.
- 4) L'Assemblea è presieduta dal Presidente, ma questi può delegarne la conduzione. Il Presidente dell'Assemblea accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola lo svolgimento dell'Assemblea, convalida i risultati delle votazioni.
- 5) L'Assemblea nomina all'inizio di ogni seduta un Segretario con funzioni verbalizzanti e, nelle Assemblee elettive, tre scrutatori.
- 6) L'Assemblea predispone le linee programmatiche ed è l'organo di programmazione strategica e di verifica dell'Associazione.
- 7) L'Assemblea delibera in sede ordinaria:
 - a. sul programma e sulle attività dell'Associazione;
 - b. sull'approvazione del bilancio di esercizio consuntivo, del bilancio sociale, se previsto per legge o comunque adottato, e del conto preventivo di gestione;
 - c. sull'ammissione dei nuovi soci;
 - d. sulle contribuzioni associative;
 - e. sulla ratifica all'adesione o alla partecipazione dell'Associazione alla costituzione di Organismi, Enti, Istituzioni e Associazioni territoriali, nazionali e internazionali;
 - f. sulla decadenza e sull'esclusione dei soci;
 - g. sulla ratifica dei regolamenti interni approvati dal Consiglio Nazionale;
 - h. sull'approvazione del regolamento interno dei lavori assembleari;
 - i. sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza dell'Assemblea, salvo le materie su cui è chiamata a deliberare in seduta straordinaria.
- 8) L'Assemblea in sede ordinaria, elegge e revoca:
 - a. il Presidente, il Vicepresidente e gli altri componenti del Consiglio Nazionale, scelti tra le persone fisiche indicate dagli enti giuridici associati;
 - b. l'Organo di controllo, al ricorrere delle condizioni previste dall'art. 30 del CTS;
 - c. il Collegio dei Probiviri;
 - d. il revisore legale dei conti, al ricorrere delle condizioni previste dall'art. 31 del CTS.
- 9) Tutti gli Organi eletti restano in carica 4 (quattro) anni e sono rinnovabili per la stessa carica per un solo mandato consecutivo, anche se di durata inferiore a quella ordinaria sopra individuata. Per la funzione del revisore legale dei conti si applicano le previsioni di cui al D. lgs. n. 39/2010.
- 10) L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. L'Assemblea è convocata in via straordinaria per:
 - deliberare sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, salvo che non siano necessitate da adeguamento a disposizioni di legge, nel qual caso dispone l'Assemblea ordinaria;



Handwritten signature: Lisa Bonaldi

- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azioni di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare le operazioni di fusione, scissione, trasformazione dell'Associazione;
- deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio sociale.

11) In sede di Assemblea, ogni socio ha diritto ad un voto, che può essere espresso anche in modalità elettronica ai sensi dell'art. 24, comma 4 del d.lgs. n. 117 e nei termini definiti dal precedente art. 13. Agli associati che siano enti del Terzo settore può essere attribuito un numero di voti superiore ad uno, secondo le disposizioni regolamentari, ed entro i limiti stabiliti dalla legge. Il/la Presidente dell'Assemblea ha diritto di voto, salvo quanto disposto al successivo comma 13. In caso di parità, il voto del/della Presidente ha valore dirimente. Il diritto di voto può essere esercitato dagli associati avvalendosi dello strumento della delega di rappresentanza. Ogni socio, o delegato, può essere portatore al massimo di una delega, fermo il rispetto dei limiti individuati nell'art. 2372 c.c., commi 4 e 5.

12) Quorum:

- In prima convocazione le deliberazioni in sede ordinaria sono valide con la presenza della metà più uno degli Associati e con il voto favorevole della metà più uno dei presenti; in seconda convocazione con il voto favorevole della metà più uno dei presenti, qualunque sia il numero degli stessi.
- L'Assemblea riunita in seduta straordinaria delibera, in prima convocazione, a maggioranza assoluta degli associati e, in seconda convocazione, con il voto favorevole di oltre 1/3 (un terzo) degli associati. Le delibere aventi ad oggetto lo scioglimento dell'Associazione sono assunte con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati.

13) Nelle delibere di approvazione del bilancio, anche sociale, e del conto preventivo, in quelle che riguardano la loro responsabilità e la loro revoca, così come la responsabilità e la revoca dei componenti l'organo di controllo, il Collegio dei Probiviri e il revisore legale dei conti, gli amministratori non hanno diritto voto.

Art. 15 - Il Consiglio Nazionale

1) Il Consiglio Nazionale è l'Organo responsabile della attuazione delle linee programmatiche generali stabilite dall'Assemblea. Esso esercita tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Il Consiglio Nazionale può delegare i suoi poteri di ordinaria amministrazione al Presidente come meglio specificato nell'articolo 16.

Il Consiglio Nazionale è composto dal/dalla Presidente, che lo presiede, dal/dalla Vicepresidente e da un membro eletto per ogni 8 (otto) soci. Il numero minimo dei membri è comunque stabilito in 9 (nove) Consiglieri compresi il/la Presidente e il/la Vicepresidente.

Le deliberazioni sono valide con la presenza della metà più uno dei membri e vengono prese a maggioranza semplice; in caso di parità prevale il voto del/della Presidente.

2) Il Consiglio Nazionale:

- a) nomina, su richiesta e su proposta del/la Presidente, il/la Direttore;
- b) nomina il/la Tesoriere;
- c) stabilisce tempi, modi e strumenti per la traduzione delle linee programmatiche fissate dall'Assemblea e ne verifica l'attuazione; in particolare può sottoporre al Presidente proposte di delega utili alla realizzazione degli scopi e delle attività della Associazione;
- d) predispone documenti politici e di indirizzo, da sottoporre, per approvazione o per eventuale successiva ratifica, all'Assemblea e, in particolare, la programmazione annuale;
- e) propone all'Assemblea l'ammissione di nuovi soci e la loro eventuale decadenza o esclusione;
- f) approva i Regolamenti interni ed eventuali modifiche degli stessi da sottoporre a ratifica dell'organo assembleare alla prima seduta utile;

g) delibera sull'adesione o sulla partecipazione dell'Associazione alla costituzione di Organismi, Enti, Istituzioni e Associazioni territoriali, nazionali e internazionali; la delibera è sottoposta a ratifica dell'organo assembleare alla prima seduta utile;

h) decide dell'istituzione di sedi operative e uffici di rappresentanza sia in Italia che all'estero. La configurazione, l'organizzazione e ogni ulteriore dato disciplinare, sia di assetti che di funzionamento di tali sedi, sono definiti da specifico regolamento adottato dal Consiglio Nazionale in sede di istituzione delle stesse, o successivamente se lo richiedano particolari ragioni, e sottoposto a ratifica assembleare alla prima seduta utile. Modifiche del regolamento potranno essere adottate secondo le medesime forme e modalità.

i) in caso di scioglimento dell'Associazione, propone all'Assemblea la destinazione dei propri beni in conformità con i fini che essa si propone, secondo le leggi vigenti e secondo quanto previsto all'articolo 27 del presente statuto.

3) Il/la Presidente nomina ad inizio di ogni seduta un Segretario per la relativa verbalizzazione. Il Consiglio Nazionale si riunisce almeno 6 (sei) volte all'anno dietro convocazione scritta del/della Presidente.



Art. 16 – Presidente.

1) L'Associazione è presieduta dal/dalla Presidente che ne ha legale rappresentanza, con poteri di firma. Il/la Presidente è il garante e responsabile della corretta attuazione dei dettati statutari, dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio Nazionale.

2) Il/la Presidente può essere delegato dal Consiglio Nazionale per l'ordinaria amministrazione e in casi di urgenza improrogabile per i poteri di straordinaria amministrazione, salvo ratifica del Consiglio Nazionale da convocarsi entro 15 giorni.

3) Il/la Presidente convoca e presiede l'Assemblea, ordinaria e straordinaria e il Consiglio Nazionale.

4) Il/la Presidente nell'espletamento dei suoi mandati si avvale della collaborazione dell'Ufficio di Presidenza e del/della Direttore.

Art. 17 - Il/La Vicepresidente

1) Il/la Vicepresidente opera in stretto contatto con il/la Presidente e lo/la coadiuva nell'espletamento delle sue funzioni.

Ne fa le veci in caso di assenza o di temporaneo impedimento.

Art. 18 – Organo di controllo

1) Nei casi di legge o, diversamente, per libera determinazione, l'Assemblea nomina un organo di controllo con tre componenti effettivi. Sono nominati, altresì, due componenti supplenti. Almeno uno dei componenti effettivi ed uno dei componenti supplenti è scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Spetta all'Assemblea individuare, in sede di nomina, il componente che riveste la carica di Presidente dell'organo collegiale.

2) In alternativa alla composizione di cui al comma 1, l'Organo di controllo può essere nominato in formazione monocratica. Il componente è scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile.

3) L'organo di controllo può anche essere composto da membri interni all'Associazione oltre che da

Handwritten signature: Rosa Borrelli

esterni. Esso ha i seguenti compiti:

- vigilare sull'osservanza della Legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
 - vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo, contabile e sul suo concreto funzionamento;
 - esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale con particolare riguardo alle disposizioni di cui agli artt. 5,6,7,8 del CTS;
 - attestare che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del CTS;
 - redigere un verbale per ogni adunanza, nel quale deve risultare la propria attività di controllo sull'Associazione e dove vengono riportate le relazioni ai bilanci.
- 4) L'Organo di controllo potrà procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, chiedere agli amministratori documentazione sull'andamento delle attività e su specifiche iniziative.

Art. 19 – Revisione legale dei conti

- 1) Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del CTS, l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale o in alternativa, ai sensi dell'art. 30, comma 6 del CTS, può assegnare all'Organo di controllo, collegiale o monocratico, l'esercizio della revisione legale dei conti purché tutti i suoi membri siano iscritti nell'apposito registro dei Revisori legali, istituito presso il Ministero di Economia e Finanze.
- 2) L'Organo di controllo incaricato della revisione legale dei conti, in deroga a ogni diversa disposizione, dura in carica 4 anni rinnovabili. L'Assemblea ha il potere di revocarlo per giusta causa, in osservanza delle garanzie di legge.

Art. 20 - Il Collegio dei Probiviri

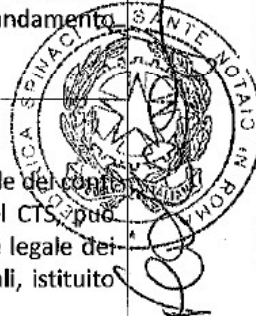
- 1) Il Collegio dei Probiviri è composto da 3 (tre) Probiviri eletti dall'Assemblea tra i soci e dotati di riconosciuta autorevolezza.
Il Collegio dei Probiviri elegge nel suo seno il/la Presidente; dirime le controversie tra i Soci, tra questi e l'Associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi e su eventuali segnalazioni formali da parte dei soci di violazione delle norme statutarie, del Regolamento e di altri deliberati assembleari. In tale contesto, esso giudica *ex bono et aequo* senza formalità di procedura. Il lodo emesso è inappellabile.
- 2) In materia di provvedimenti di esclusione o di decadenza del socio, adottati a cura dell'Assemblea, il Collegio può essere da questa delegato allo svolgimento di attività istruttoria. Svolge ogni altra attività ulteriore prevista dallo statuto.

Art. 21 – Tesoriere

- 1) Il/la Tesoriere supervisiona la redazione del progetto di bilancio di esercizio e del bilancio sociale, nonché del conto preventivo della Associazione e sovrintende la gestione amministrativa della stessa.
- 2) Partecipa all'Assemblea e al Consiglio Nazionale, senza diritto di voto se scelto al di fuori dei membri di tali Organi.

Art. 22 – Ufficio di Presidenza

- 1) L'Ufficio di Presidenza è composto dal Presidente, dal Vicepresidente e dal Tesoriere. Il Direttore



Handwritten signature

partecipa alle riunioni dell'Ufficio, su invito del Presidente.

- 2) L'Ufficio si riunisce su convocazione del Presidente, secondo necessità ed opportunità. Ha funzioni organizzative, istruttorie e propositive nei confronti del Consiglio Nazionale e ne cura l'attuazione delle delibere, secondo le indicazioni del Presidente.

Art. 23 – Direttore

- 1) Il Direttore coadiuva gli organi statutari e le cariche nell'espletamento delle loro funzioni.
- 2) Recepisce i tempi, i modi e gli strumenti delineati dal Consiglio Nazionale per la traduzione operativa delle linee programmatiche e ne verifica l'attuazione.
- 3) E' responsabile della corretta esecuzione operativa dei deliberati dell'Assemblea, del Consiglio Nazionale, della programmazione operativa delle attività e della gestione delle risorse e delle strutture.
- 4) Esercita tali funzioni in costante contatto con il/la Presidente.
- 5) Partecipa alle riunioni del Consiglio Nazionale e senza diritto di voto.



Art. 24 - Rappresentante C.E.I.

- 1) Su istanza del Presidente il Consiglio Permanente della C.E.I. (Conferenza Episcopale Italiana) nomina un suo rappresentante presso l'Associazione il quale partecipa a tutte le attività e le manifestazioni nonché, senza diritto di voto, all'Assemblea e al Consiglio Nazionale.

Art. 25 – Libri sociali

- 1) Secondo quanto stabilito dall'art. 15, comma 2, del D.lgs. n. 117, sono istituiti e aggiornati, secondo le competenze attribuite ai vari Organi dell'associazione, i libri sociali, ossia:
 - a) il libro degli associati;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione;
 - d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo di cui all'art. 30 del d.lgs. n. 117, se istituito;
 - e) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del revisore legale dei conti di cui all'art. 31 del d.lgs. n. 117, ove istituito, e se l'obbligo di tenuta sia previsto dalle vigenti disposizioni in materia di revisione legale dei conti;
 - f) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei Probiviri.
- 2) i libri sociali sopra elencati possono essere tenuti, per ciascun esercizio amministrativo, senza formalità e in modalità libera, anche elettronica o digitale, anche in ordine alla relativa conservazione, purché, in ogni tempo, siano da essi estraibili:
 - a) per il libro soci: i dati relativi alla posizione dei soci, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di privacy;
 - b) per i libri dal n. 2) al n. 7) i verbali ivi trascritti e gli eventuali allegati.
- 3) I soci hanno diritto ad esaminare i libri sociali individuati nel presente articolo previa richiesta scritta indirizzata all'Organo amministrativo, trasmessa a mezzo raccomandata A.R. o per via telematica a mezzo posta elettronica certificata.

Handwritten signature: Leo Borelli

4) Il diritto di accesso ai predetti libri potrà essere esercitato dal socio tramite il suo legale rappresentante o altra persona designata da questi e dovrà avvenire presso la sede dell'Associazione, con modalità tali da non intralciare la gestione sociale, alle date e durante gli orari d'ufficio.

5) I soci sono tenuti alla riservatezza sui fatti e sui documenti di cui hanno in tal sede conoscenza e saranno responsabili per i danni subiti dall'Associazione in caso di indebita rivelazione e/o utilizzo di fatti e/o documenti appresi durante l'esercizio delle attività di esame.

6) Il socio potrà, a sue spese, estrarre copia del libro dei verbali delle assemblee e, nel rispetto della normativa sulla *privacy* se a tal fine rilevante, del libro dei soci.

7) Eventuali ulteriori disposizioni di dettaglio relative ad aspetti operativi e procedurali all'esercizio del diritto sono demandate a disciplina regolamentare.



Art. 26 – Incompatibilità

1) Non può essere nominato per ogni carica istituzionale, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

2) Il Presidente, il Vicepresidente e i membri del Consiglio Nazionale non possono ricoprire:
- cariche apicali in organizzazioni non socie che operano nello stesso ambito di attività dell'Associazione;
- ruoli dirigenziali in partiti o movimenti politici a livello nazionale ed incarichi di qualunque natura presso pubbliche amministrazioni, enti pubblici ed organismi sovranazionali che operano nello stesso ambito di attività dell'Associazione.

3) Non possono rivestire cariche sociali i rappresentanti di un Organismo socio che ha (nei confronti di Focsiv) irregolarità amministrative documentate o controversie legali in corso.

4) Le fattispecie di incompatibilità elencate configurano cause di ineleggibilità e, qualora l'interessato rivesta la carica sociale, cause di decadenza laddove, entro i termini di diffida stabiliti dal Consiglio Nazionale, l'interessato non provveda alla loro rimozione o queste vengano comunque a cessare. La decadenza è pronunciata dall'Assemblea.

Art. 27 – Durata e Scioglimento.

1) Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre/quarti) dei soci aventi diritto al voto. In caso di scioglimento, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione.

2) In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio del RUNTS e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad un altro Ente del Terzo Settore, individuato dall'Assemblea straordinaria, che abbia finalità analoghe a quelle dell'Associazione stessa, o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo, compiuti in assenza o in difformità dal parere, sono nulli.

Art. 28 - Rinvio

1) L'Associazione è retta dalle disposizioni del presente Statuto e dalle disposizioni del CTS aventi

natura cogente. Per quanto non previsto, dispongono norme regolamentari attuative ed integrative che, approvate dal Consiglio Nazionale e ratificate dall'Assemblea, sono pubblicate sul portale telematico (o sito internet) dell'Associazione, in ossequio ai principi di trasparenza e conoscibilità.

- 2) In subordine, soccorrono le disposizioni del D.lgs. n. 117 di natura derogatoria e, in ulteriore subordine, le norme del Codice Civile in materia di associazioni.

Art. 29 – Disposizioni transitorie

1) L'entrata in vigore delle previsioni recate nell'articolo 4 dello statuto è subordinata all'iscrizione dell'Associazione presso la sezione e) – Reti associative - del Registro Unico Nazionale del Terzo settore.

2) L'entrata in vigore delle previsioni recate nell'art. 5 dello statuto è subordinata all'iscrizione dell'Associazione presso la sezione a) – Organizzazioni di volontariato – del Registro Unico Nazionale del Terzo settore.

3) In via transitoria, il Consiglio Nazionale è autorizzato ad apportare allo statuto le modifiche che si rendano necessarie per assicurare l'iscrizione dell'Associazione presso il Registro Unico Nazionale del Terzo settore a seguito della traslazione di cui all'art. 54 del D. lgs. n. 117. Le modifiche statutarie saranno ratificate dall'Assemblea ordinaria alla prima seduta utile.



[illegible]